



Analisi dei pareri resi dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
ai sensi dell’art. 23 bis della L. 133/08
(di conversione del D.L. 112/08) e successive modificazioni

“Attività consultiva sull’affidamento *in house*
di servizi pubblici locali di rilevanza economica”

(settembre 2010)

Agenzia

Analisi dei pareri resi dall'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
ai sensi dell'art. 23 bis della L. 133/08
(di conversione del D.L. 112/08) e successive modificazioni

“Attività consultiva sull'affidamento *in house*
di servizi pubblici locali di rilevanza economica”

(settembre 2010)

Il rapporto è stato redatto da:

Gabriele Ugolini

Giulia Battista (nell'ambito di un tirocinio formativo di orientamento presso l'Agenzia)

Sommario

1. Premessa	2
2. Inquadramento giuridico.....	2
3. Analisi dei pareri.....	5
4. Conclusioni.....	9

1. Premessa

Il presente studio esamina i pareri resi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: Autorità, o AGCM) in merito ad affidamenti *in house* da parte di enti locali territoriali di servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art. 23 bis della L. 133/08 e successive modificazioni.

I suddetti pareri sono stati analizzati, secondo criteri di classificazione esplicitati più oltre, e commentati,

avendo soprattutto riguardo alle motivazioni apportate dall'Autorità nella formulazione dei pareri stessi.

La finalità dello studio è di trarre alcune prime considerazioni circa l'attività consultiva dell'AGCM all'indomani della nuova conferma di tale compito, posta in essere dall'art.15 della L. 166/09 di conversione del D.L. 135/09 e dal relativo Regolamento di attuazione.

2. Inquadramento giuridico

Prima di procedere a tale analisi, affrontiamo alcune questioni di inquadramento della materia.

Ricordiamo che l'art. 23 bis della L.133/08 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", di conversione del D.L. 112/08, è intervenuto sul controverso tema dell'affidamento dei servizi pubblici locali, tema ormai oggetto di un pluridecennale tentativo di riforma. Il principio generale che ispira la norma è quello di innestare il regime di libera concorrenza anche sui mercati di questi servizi, introducendo il ricorso alla gara quale modalità ordinaria ai fini dell'affidamento della gestione. Il testo legislativo, così come da ultimo modificato¹, ai commi 2, 3 e 4 recita:

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali (di rilevanza economica) avviene, in via ordinaria:

- a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;*
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.*

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che,

a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, se non reso, il parere si intende espresso in senso favorevole.

Rispetto all'originario art. 23 bis del 2008, il D.L.135/09, convertito nella L. 166/09, ha modificato in alcuni punti la normativa in oggetto (ad esempio eliminando il riferimento alle autorità di regolazione settoriali e includendo la società a partecipazione mista pubblico-privata tra le modalità ordinarie di conferimento, a determinate condizioni), ma le norme relative alla richiesta di parere all'AGCM in caso di affidamenti non conformi non sono state intaccate dalla nuova disciplina, che risulta sotto questo profilo sostanzialmente identica alla precedente. Utilizzeremo quindi la dicitura "pareri ex art. 23 bis" per indicare l'attività consultiva dell'Autorità oggetto della nostra analisi. Esaminiamo ora alcuni profili proprio relativi a tale attività consultiva.

Una prima questione rilevante sorge immediatamente e riguarda la delimitazione dell'area di competenza dell'Autorità per l'emissione del parere

¹ D.L. 135/09, convertito nella L. 166/09.

re in base alla natura del servizio in oggetto, ovvero riguarda la capacità di distinguere cos'è definibile servizio pubblico locale di rilevanza economica e cosa non lo è.

Prima ancora di poter fare ciò, occorre occuparsi della questione logicamente precedente, ovvero capire quali attività siano ricomprese nella categoria più generale di *servizio pubblico locale*.

Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000), all'art.112, stabilisce che: *“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*.

Un servizio pubblico assume quindi la denominazione di “locale” quando è caratterizzato dai seguenti elementi: imputabilità all'ente locale del servizio; oggetto consistente nella produzione di beni e attività destinati alla comunità locale; scopo consistente nella realizzazione di fini sociali e nella promozione e sviluppo delle comunità locali.

I servizi pubblici locali comprendono due sottospecie, denominate “servizi aventi rilevanza economica” e “servizi privi di rilevanza economica”, secondo la distinzione proveniente da indicazioni comunitarie² e poi ripresa negli artt. 113 e 113 bis del TUEL.

L'AGCM definisce i servizi pubblici locali di rilevanza economica come tutti quelli “aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale”³. Riprende cioè la definizione di Spl del TUEL poc'anzi citata, escludendo però esplicitamente i servizi sociali che non abbiano carattere di imprenditorialità.

Per quanto concerne l'emanazione dei pareri ex art. 23 bis, escludendo quindi in partenza i suddetti servizi sociali, l'AGCM valuterà ogni volta se si tratti di fattispecie rilevanti dal punto di vista economico -e quindi soggette all'emanazione di specifico parere- o meno.

Il problema rimarrebbe rispetto alla capacità di discriminare l'imprenditorialità o meno di un servizio sociale, in quanto l'Autorità si limita ad enunciare la definizione appena riportata, senza esplicitare specifici criteri di valutazione, e d'altro canto nei pareri oggetto di questa analisi si limita di volta in

² Al riguardo ad esempio: *Libro verde sui servizi di interesse generale*, COM (2003) 270 def. del 21 maggio 2003, contenente informazioni indicative non aventi valore di legge.

³ AGCM, *Comunicazione sull'applicazione dell'art.23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 relativo all'affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, di cui alla Delibera dell'Autorità del 16 ottobre 2008.

volta a includere (escludere) un determinato servizio nella (dalla) categoria di Spl a rilevanza economica, senza fornire specifiche motivazioni al riguardo, come vedremo più direttamente nel seguito analizzando i risultati circa i suddetti pareri.

L'unico elemento che anticipiamo, perché utile in questa sede, risulta la chiara distinzione che l'Autorità fa in alcuni di essi (ad es. rif.AS597, Comune di Porto San Giorgio) tra Spl a rilevanza economica e *servizi meramente strumentali rispetto ai bisogni dell'amministrazione* (nel caso di specie: servizio di pulizia di uffici e locali comunali)⁴, laddove quest'ultima categoria sarebbe composta da “servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività”.

In negativo possiamo quindi leggere che secondo l'Autorità sono da considerarsi servizi pubblici locali (indipendentemente dalla rilevanza economica) quei servizi diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività. Cercheremo di spiegare meglio più avanti cosa questo significhi, con riferimento a fattispecie concrete rinvenute nelle richieste di parere all'Autorità da parte dei Comuni.

Cerchiamo in questa sede di far riferimento a qualche altra fonte per chiarire il punto, anche se avvisiamo che si tratta di questione controversa e non ancora di univoca soluzione.

Sul problema, la scrivente Agenzia afferma (cfr. Cap.1, Relazione annuale 2009) che non esiste, ad oggi, una nozione definitiva di Spl: né la nozione di “servizio pubblico”, né il suo carattere “locale” consentono infatti una definizione univoca⁵.

Per quanto riguarda la rilevanza economica del servizio, la citata Relazione ricorda che la giurisprudenza ha posto l'accento sull'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e sui suoi caratteri di redditività, di modo che *“deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione*

⁴ Sul tema si rimanda al cd. “decreto Bersani”, D.L.223/2006 convertito nella L.248/2006 (art.13 rubricato “*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*”).

⁵ La dicotomia tra tesi soggettiva (è servizio pubblico quello che viene erogato da un soggetto che può definirsi pubblico) e tesi oggettiva (è pubblico il servizio che ha per oggetto il perseguimento di un interesse pubblico e/o la produzione di beni pubblici) è risultata inidonea a configurare la reale consistenza del servizio pubblico locale in tutte le sue articolazioni (in tal senso E. Bonelli, *Amministrazione, Governance e Servizi Pubblici Locali*, Torino, 2008, pag. 148).

e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza”⁶.

Ricorda ancora la Relazione che l'esplicitazione dei criteri discretivi tra le due tipologie di Spl è contenuta anche nel citato Libro Verde delle Comunità Europee sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, n. 270, al cui paragrafo 44 si legge: “Per quanto riguarda la distinzione tra servizi di natura economica e servizi di natura non economica, ogni attività che implica l'offerta di beni e servizi su un dato mercato è un'attività economica. Pertanto, i servizi economici e non economici possono coesistere all'interno dello stesso settore e talora possono essere forniti dallo stesso organismo. Inoltre, se da un lato può non esserci mercato per la fornitura alla popolazione di particolari servizi, dall'altro potrebbe esserci un mercato a monte in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi. Per questi mercati a monte valgono le regole del mercato interno, della concorrenza e degli aiuti di Stato...”.

In altri termini, continua la Relazione, laddove il settore di attività sia economicamente competitivo, e la libertà di iniziativa economica appaia in grado di conseguire anche gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla disciplina del settore, al servizio dovrà riconoscersi rilevanza economica. In via residuale, il servizio potrà invece qualificarsi come privo di rilevanza economica laddove non sia possibile riscontrare i caratteri che connotano l'altra categoria.

Significativo in questo senso è un recente parere della sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti, che chiarisce come “non sia possibile individuare a priori, in maniera definitiva e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va invece effettuata di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare da parte dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento e ai suoi caratteri di redditività/autosufficienza economica”⁷. Vedremo più avanti come alcune di queste linee interpretative si declinino effettivamente nelle dichiarazioni rese dall'AGCM in merito alla natura dei servizi oggetto dei pareri.

Possiamo ancora precisare che l'attribuzione all'una o all'altra area di un'attività mostra un carattere dinamico, ed è connessa all'evoluzione culturale, economica e tecnologica dei settori in questione.

Seguendo cioè il punto di vista comunitario, i servizi di interesse economico generale (secondo la nozione usata nel Trattato CE, equivalente a quel-

la di servizi aventi rilevanza economica) possono comprendere, oltre quelli forniti dalle industrie di rete, una gamma di attività non definibile una volta per tutte, alle quali si applicano i principi che regolano il mercato interno, tra cui quello della concorrenza. Il dato emergente è che in epoca recente numerose attività hanno assunto rilevanza economica.

Per fare un esempio di un caso “di frontiera” possiamo considerare una sentenza del Consiglio di Stato di qualche anno fa (la numero 5072/2006), precedente alla disciplina del 23 bis ma utile al nostro scopo di delimitare l'area concettuale della rilevanza economica di un servizio. La sentenza ha giudicato illegittimo l'affidamento diretto da parte di un ente locale ad una società a capitale pubblico maggioritario, dei servizi pubblici di gestione della comunità alloggio per minori, del centro educativo diurno per minori e della mensa sociale, di assistenza domiciliare a favore di persone anziane e/o svantaggiate, di consegna di pasti caldi a domicilio, lavanderia e stireria, nonché di gestione del centro di aggregazione per anziani.

Il Consiglio di Stato ha precisato che i suddetti servizi pubblici possiedono rilevanza economica, poiché si tratta di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato concorrenziale.

Parafrasando la sentenza possiamo affermare che non può aversi riguardo, in definitiva, in ipotesi siffatte, all'astratta natura del servizio di cui si tratta (se *prima facie* di rilevanza economica o meno), ma alla concreta natura del suo espletamento, ai suoi specifici connotati economico-organizzativi, alla natura del soggetto chiamato a fornirlo.

Sul tema del parere dell'AGCM è intervenuta la recente L. 166/09 di conversione del D.L. 135/09, che al comma 4 bis dell'articolo 15 recita: “I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4”.

Il punto è stato oggetto di controversia, in quanto una definizione in termini quantitativi assoluti sembrerebbe discordare con l'interpretazione prevalente di una rilevanza economica come criterio dinamico e di volta in volta da verificare rispetto alle condizioni concorrenziali del mercato in questione. E' pur vero che si tratterebbe di una soglia valida per discriminare la necessità o meno dell'espressione di parere da parte dell'AGCM, priva quindi di intenti definitivi circa la rilevanza economica o meno di un servizio in termini generali e universalmente validi, ma utile probabilmente solo per ridurre il numero di richieste di parere all'Autorità.

⁶ Relazione citata, par. 1.2.3, pagg. 20 e 21.

⁷ Corte dei Conti Lombardia, n. 195/2009/Par, 11 maggio 2009.

Si riporta, per completezza di informazioni disponibili alla data di redazione del presente documento, il contenuto dello “*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2010. Lo schema disciplina il punto in oggetto al comma 1 dell'art. 4 (*Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*), nel modo seguente: “*Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro annui*”.

3. Analisi dei pareri

Per quanto riguarda la formulazione vera e propria di un parere da parte dell'AGCM⁸, nei casi in cui l'affidamento in oggetto rispetti quelli che abbiamo definito i requisiti formali (il servizio è effettivamente un servizio pubblico locale di rilevanza economica) e i requisiti societari (la società affidataria ha le caratteristiche necessarie affinché possa configurarsi la fattispecie dell'*in house*), dei quali si parlerà tra poco, si distinguono casi in cui l'Autorità ha espresso parere sostanzialmente negativo circa il rispetto da parte dell'ente affidante della normativa vigente a tutela della concorrenza, e casi in cui essa ha espresso parere sostanzialmente positivo⁹.

Prima di analizzarne le motivazioni principali, si riportano in Fig.1 alcuni dati di sintesi circa la dimensione (in termini di numero di abitanti) e l'area di provenienza geografica dei Comuni su cui l'AGCM si è pronunciata. Come si evince, la distribuzione appare sostanzialmente uniforme sia rispetto alla grandezza, sia rispetto al territorio.

In valore relativo, la maggioranza dei pareri (36 su 132) è stata richiesta per servizi successivamente ritenuti dall'AGCM non rientranti nella categoria dei SPL a rilevanza economica ai sensi del 23 bis. Tra i SPL a rilevanza economica, ben 29 pareri hanno riguardato il servizio di igiene urbana e attività ad esso complementari, e 10 i servizi funebri e cimiteriali.

Per quanto riguarda le motivazioni, le ragioni maggiormente rappresentate in percentuale sul totale

Nel caso di “basso” valore economico, la disciplina esclude la necessità di richiesta di parere all'AGCM, ma rimane il dubbio circa l'applicabilità o meno dell'intera normativa del 23 bis, la quale a nostro parere dovrebbe comunque applicarsi.

La disamina qui accennata circa la natura dei servizi merita senza dubbio ulteriori approfondimenti, soprattutto riguardo i “casi limite” di incerta attribuzione all'una o all'altra categoria; alcuni approfondimenti saranno condotti nell'ambito del commento ai singoli pareri dell'AGCM; per altri, che non possono essere condotti in questa sede, si rimanda invece alla letteratura in materia, ricordando peraltro come non vi sia ad oggi una univoca soluzione del problema in oggetto, e che pertanto il ricorso alla giurisdizione sarà inevitabile.

dei pareri negativi (92%), nonché anche sul totale dei pareri emanati (70%), risultano essere la non sussistenza di elementi di peculiarità ex art. 23-bis come giustificazione da parte dell'ente affidante del ricorso all'*in house*, ovvero la mancata o non sufficiente consultazione del mercato al fine di verificare se vi fossero altri operatori in grado di offrire i servizi richiesti, per quindi eventualmente espletare una ordinaria procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Risulta interessante approfondire meglio questa fattispecie.

Per farlo prendiamo ad esempio il parere relativo all'affidamento in house dei servizi di *car sharing* ad Atac S.p.A. successivo a richiesta da parte del Comune di Roma, sul quale l'AGCM si è espressa nel mese di agosto u.s. (rif. AS603 di cui all'elenco pareri), qui scelto tra gli altri anche perché di diretto interesse della nostra Agenzia.



Nel parere in questione, rappresentante peraltro un paradigma valido per numerosi altri, l'AGCM spiega il perché del suo parere negativo motivato come detto dal mancato ricorso al mercato, e aggiunge alcune precisazioni importanti. Si riportano estratti del parere per procedere poi ad alcune considerazioni.

⁸ Per il reperimento dei 132 pareri da noi analizzati, pubblicati sul Bollettino a tutto il 26 luglio 2010, si consulti il sito www.agcm.it contenente un “Archivio pareri”.

⁹ L'AGCM, a pag. 168 e segg. della sua Relazione 2009, ha fornito un sintetico riepilogo dell'attività svolta ai sensi dell'art. 23 bis.

Fig. 1

Dimensioni e area geografica di provenienza dei Comuni su cui si è espresso l'AGCM



Nel caso in esame, con riferimento alla gestione del servizio di car sharing, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione di tale servizio. L'Amministrazione Comunale si è limitata a fornire soli elementi, di carattere qualitativo e quantitativo, a supporto dei vantaggi dell'affidamento in house alla società ATAC S.p.A. in termini di efficienza ed economicità, senza confrontarli con i potenziali benefici delle alternative, che potevano emergere da una consultazione del mercato finalizzata a verificare la presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere più efficientemente alle esigenze dell'Amministrazione.

La circostanza, documentata da Codesta amministrazione, che la maggior parte delle procedure ad evidenza pubblica esperite da altri Enti Locali per l'individuazione del gestore del servizio di car sharing non si siano concluse con esito favorevole, non appare costituire un elemento oggettivo comprovante l'inesistenza di operatori privati disponibili a offrire tale servizio nel Comune di Roma alle condizioni di contribuzione ai costi dello stesso che sono attualmente garantite ad ATAC S.p.A.

Può chiaramente desumersi dagli estratti riportati come l'AGCM richieda in generale, per il rilascio di un parere favorevole nei confronti di un affidamento in house, una documentazione tale da comprovare l'effettiva consultazione del mercato e l'individuazione degli operatori eventualmente interessati da parte dell'Ente locale affidante, e non solo una generica enunciazione (nel caso del car sharing di cui sopra di tipo comparativo, sulla base di risultanze di altri Enti locali) del fatto che il ricorso a procedure ad evidenza pubblica non avrebbe dato alcun esito positivo. Il punto merita particolare attenzione, e potrebbe servire anche da monito per Enti che intendano procedere ad una richiesta di parere circa l'affidamento di un servizio pubblico locale di propria competenza.

Ancora più interessante a nostro parere, ai fini di comprensione delle linee generali che guidano

l'attività consultiva dell'AGCM, risulta poi l'estratto seguente dal medesimo parere:

Al riguardo, peraltro, la sola evidenza di perdite nell'erogazione del servizio, e la conseguente necessità di concessione di sussidi, non risulta idonea a dimostrare la mancanza di utilità ed efficacia del ricorso al mercato e la conseguente necessità dell'affidamento in-house.(...) l'Amministrazione Comunale, anche affidando mediante gara la gestione del servizio di car sharing, può comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di espletamento del servizio grazie al contratto di servizio con la società di gestione, nonché ad impegni del gestore sul business plan richiesti nel bando di gara. Laddove tali obblighi risultino tali da compromettere la redditività aziendale, la gara può prevedere l'erogazione da parte di Codesta amministrazione di una sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà affidatario. In tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica conduce a minimizzare i costi derivanti dalla gestione del car sharing, realizzando una riduzione del costo complessivamente sopportato dalla collettività.

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che la necessità di concedere sussidi a contribuzione dei costi per l'erogazione del servizio e l'esito negativo di procedure ad evidenza pubblica bandite da Amministrazioni Pubbliche con caratteristiche economiche, sociali e dimensionali diverse rispetto a quelle del Comune di Roma non rappresentano, di per sé, elementi dirimenti contrari all'individuazione del fornitore del servizio di car sharing attraverso procedure competitive¹⁰.

La precisazione dell'AGCM circa i sussidi appare fondamentale per la comprensione dei criteri ispiratori delle sue valutazioni ed esprime molto chiaramente il concetto per cui non basta che il servizio in questione presenti perdite strutturali ripianate storicamente dall'amministrazione per far sì che esso debba essere escluso dal gioco della concorrenza,

¹⁰ Per tutti gli estratti riportati si faccia riferimento a: decisione inviata il 07/08/2009 e pubblicata sul bollettino n. 36/2009 dell'AGCM.

ovvero a giustificare il fatto che l'aggiudicazione del mercato non divenga oggetto di relativa gara.

Il punto presenta notevoli implicazioni, ad esempio, per i principali servizi di trasporto pubblico locale (trasporto su gomma e servizi metropolitani), che non si possono approfondire in questa sede, ma che meritano sicuramente attenzione da parte di tutti i soggetti interessati.

L'Autorità sottolinea inoltre (e ricordiamo questo come uno dei punti cardine dei numerosi tentativi di riforma di tutto il comparto dei servizi pubblici locali sul territorio nazionale, in atto ormai da decenni) come un controllo pubblico possa essere comunque esercitato nelle sedi del contratto di servizio e del bando di gara, e che anzi la corretta formulazione degli stessi consentirebbe proprio l'individuazione del soggetto idoneo a fornire il servizio con minimizzazione dei costi per la collettività, fermi restando gli interessi pubblici sottostanti (servizi minimi essenziali, universalità delle prestazioni, tariffe contenute per gli utenti).

Questa, almeno, la linea di principio tracciata dalla riforma e che l'AGCM mostra appunto di seguire, commentando i pareri negativi con specifiche notazioni al riguardo. Che poi la pratica dei mercati sul territorio sia nei fatti molto lontana è altra questione, come peraltro in varie occasioni e con vari interventi la nostra Agenzia ha cercato di volta in volta di mettere in luce.

Sempre a proposito delle condizioni di mercato del contesto di riferimento, ci sembra possibile desumere dall'analisi dei pareri come, nella stragrande maggioranza dei casi coinvolti, l'Autorità si limiti a constatare l'assenza o la mancata completezza di una verifica da parte dell'Ente Locale delle condizioni suddette, cioè in particolare del fatto che esse siano tali da giustificare un trattamento peculiare ed eccezionale della fattispecie in oggetto rispetto alle modalità di affidamento ordinarie stabilite dalla legge.

Non sembra alla nostra analisi che qualora tali verifiche siano mancanti nella richiesta da parte dell'Ente Locale, l'Autorità proceda a valutazioni ulteriori, limitandosi a constatarne l'assenza. Manca anche ai nostri occhi una menzione circa la presenza di fallimenti del mercato diversi dalle forme non concorrenziali del mercato che eventualmente giustificano le modalità derogatorie. Forse, tra le peculiarità andrebbero annoverati almeno alcuni fallimenti descritti in letteratura. Tale mancanza è a monte e probabilmente riguarda l'impostazione legislativa dell'intera disciplina, aspetto sul quale non possiamo entrare in questa sede, ma lascia spazio al ricorso alla giurisdizione.

Altra motivazione apportata dall'Autorità per esprimersi in senso negativo, presente in tre tra i pareri analizzati (rif. AS530, AS538 e AS558), risulta essere il fatto che la richiesta presentata dall'ente lo-

cale non rappresenti una mera proroga temporaneamente limitata del servizio originariamente in essere, ma un vero e proprio nuovo affidamento, per cui andrebbero seguite le ordinarie procedure ad evidenza; inoltre, in tutti e tre i casi citati, si tratterebbe di fattispecie cosiddette di "società miste" per le quali la legge prevede (e l'Autorità precisa) che la gara vada svolta non solo per la scelta del socio privato, ma anche per il vero e proprio affidamento del servizio (cd. *gara a doppio oggetto*).

A proposito delle società miste è utile in questa sede ricordare che le modifiche all'art. 23 bis apportate dal D.L. 135/09, di cui si è parlato, vedono anche una nuova disciplina delle stesse, facendo rientrare il conferimento ad esse della gestione di Spl tra le modalità ordinarie di affidamento a condizione che "la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (...), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento" (comma 2, lettera b). Quest'ultima previsione rappresenta una novità nel panorama normativo nazionale, e quello delle società miste è un capitolo della vicenda Spl che merita sicuramente particolare attenzione, anche se ulteriori approfondimenti non si possono condurre in questa sede.

Ultima fattispecie di motivazioni addotte dall'AGCM per l'espressione di un parere negativo si rinviene infine in un unico caso (rif. AS514, Comune di Macerata), nel quale si configura una ipotesi di rinnovo di affidamenti in corso. L'Autorità, precisando che tale ipotesi non rientrerebbe a rigore tra quelle rispetto alle quali l'articolo 23 bis prevede il rilascio del parere, evidenzia comunque che il combinato disposto dei commi 9 e 10 del medesimo articolo (alla lettura diretta del quale eventualmente si rimanda) non appare consentire la possibilità di rinnovare gli affidamenti diretti attualmente in essere.

Per quanto riguarda invece l'espressione di pareri positivi, l'unica motivazione di un giudizio in tal senso risulta essere la sussistenza di fattispecie di mercato tali per cui il servizio in oggetto non sia in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali dello stesso, in ragione principalmente del valore dell'attività e della sua dimensione in termini di popolazione interessata (ad esempio rif. AS556 di cui all'elenco pareri, Comune di Molinara).

L'unica altra fattispecie di un parere positivo è presente in alcuni casi in cui l'AGCM si dichiara in prima istanza favorevole al progetto di affidamento *in house* in questione, ma richiede elementi o documentazioni ulteriori per procedere ad una valutazione definitiva.

Facendo un passo indietro, analizziamo brevemente i requisiti formali e societari cui si è accennato e che si sono ideati per classificare i casi in cui l'Auto-

rità non arriva alla vera e propria espressione di un parere positivo o negativo.

Per quanto riguarda i requisiti a livello formale caratterizzanti le richieste di parere, il primo e più importante (l'80% dei motivi ostativi è rappresentato da casi in cui esso manca) risulta essere la circostanza per cui il servizio oggetto della richiesta rientri effettivamente nella categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art. 23 bis.

Mettendo in relazione questa fattispecie con l'introduzione generale condotta nella prima parte del presente lavoro, c'è da dire che l'AGCM non distingue tra attività non rientranti *tout court* nell'ambito dei servizi pubblici locali, e attività pur facenti parte di questa categoria ma che non presentino il requisito ulteriore della rilevanza economica del servizio.

E' da notare tuttavia che scorrendo i pareri interessati, risulta prevalere il caso in cui non si tratti in generale di servizio pubblico locale, ma piuttosto di una di quel gruppo di attività di solito ricomprese sotto la definizione di "attività strumentali" ai bisogni dell'amministrazione, cui si è già accennato, attività che chiamano in causa una disciplina di affidamento diversa da quella prevista nel 23 bis.

In particolare, uno dei casi più frequentemente riscontrati risulta essere quello di attività riconducibili alle funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali. A tale riguardo l'Autorità afferma che la natura dei servizi in questione è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale, trattandosi di servizio non diretto a soddisfare in via immediata esigenze della collettività, e ritiene che non vi sia quindi da parte propria luogo a provvedere.

Alcuni esempi del medesimo tipo tratti dal dettaglio dei pareri che si possono citare sono, tra gli altri, le attività di pulizia e manutenzione di edifici e locali comunali, le attività di manutenzione del verde pubblico, i servizi di gestione di centri sportivi o culturali comunali, i servizi di ristrutturazione di edifici comunque di pertinenza dell' amministrazione.

Altre fattispecie riconducibili alla categoria dei requisiti formali, e in particolare quelle che configurano la mancanza di uno di essi come condizione al rilascio di parere da parte dell'Autorità, risultano essere le seguenti: il caso in cui la procedura di affidamento è stata conclusa in un momento antecedente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008 contenente l'art. 23 bis (e quindi prima del 25 giugno 2008); il caso in cui si tratti di un'ipotesi di rinnovo di affidamenti in corso, la quale non rientra tra quelle rispetto alle quali l'art. 23 bis prevede il rilascio del parere da parte dell'AGCM; il caso in cui la richiesta riguardi l'affidamento *in house* per una pluralità di servizi pubblici (possibilità esclusa dal comma 6 dell'art. 23 bis, a meno che non sia dimo-

strato che tale scelta risulti economicamente vantaggiosa per la collettività).

Per quanto riguarda invece i requisiti a livello societario riguardanti le aziende affidatarie delle attività oggetto dei pareri, logicamente da verificare successivamente alla sussistenza dei requisiti formali di cui poc'anzi si è parlato, si distinguono quattro tipologie di casi ostativi.

Un primo caso è quello in cui soggetto beneficiario dell'affidamento sia una società a capitale misto pubblico privato, la quale fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 23 bis, concernenti il rilascio di parere da parte dell'AGCM (3 casi). Altro caso che ci limitiamo a citare, presente in otto dei pareri analizzati, è quello in cui la società coinvolta risulti già affidataria mediante procedure non ad evidenza e non sia quindi idonea ad una nuova aggiudicazione (è in particolare il comma 9 dell'articolo 23-bis a prevedere il divieto per i soggetti già titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici).

Mancano all'appello le due fattispecie più interessanti, che accomuniamo perché entrambe riguardanti il rispetto da parte della società interessata dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario perché si possa procedere ad un affidamento *in house*¹¹. Si tratta in particolare dei casi in cui non siano rispettati i requisiti della prevalenza dell'attività nei confronti dell'ente pubblico affidante (26 pareri), e del controllo analogo (5 pareri).

Per la prima tipologia l'Autorità sottolinea come si sia in presenza di un'evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'*in house* (si veda ad esempio il rif. AS640, relativo al Comune di Pescara), mentre per la seconda evidenza come comunque non possa ritenersi legittima la fattispecie derogatoria secondo le indicazioni della disciplina comunitaria, in questo caso avendo a mente l'eccessiva autonomia di cui godrebbe la società affidataria nei momenti successivi all'affidamento.

Rileva inoltre sottolineare circa tali profili come mentre la versione della disciplina contenuta nell'art. 23 bis che si è riportato in apertura conteneva un generico richiamo al "rispetto dei principi della disciplina comunitaria", il nuovo D.L.135/09 che lo ha novellato elenca espressamente i tre requisiti di matrice europea che si sono richiamati, necessari per la legittimità di un affidamento *in house* da parte di un ente locale (fattispecie che, a sua volta, sarà

¹¹ Come noto, tali requisiti sono sostanzialmente tre: capitale interamente pubblico, prevalenza dell'attività della società affidataria nei confronti dell'ente pubblico/degli enti pubblici affidante/i, *controllo analogo* sulle attività oggetto dell'affidamento rispetto a quello esercitabile sui propri servizi da parte dell'amministrazione.

consentita solo in situazioni “eccezionali” come derogando alle modalità ordinarie di affidamento, come si

è visto).

4. Conclusioni

Queste in sintesi le principali osservazioni che ci sembra di poter ricavare dall'analisi diretta dei pareri, contenenti a nostro avviso le linee più importanti dell'impostazione dell'AGCM rispetto agli affidamenti *in house* dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per quanto di sua competenza.

Tra di esse, le quali riteniamo possano servire da monito ad amministrazioni locali che debbano ricorrere ad analoghe richieste di pareri (e che potrebbero anche guidare le stesse nel procedere eventualmente ad una sanatoria delle situazioni rispetto ai profili evidenziati, in modo da anticipare ed in qualche modo evitare una “bocciatura” da parte dell'AGCM), ricordiamo soprattutto la necessità di una documentata rappresentazione delle condizioni del mercato di riferimento, e altresì della comprova dell'effettiva consultazione del mercato stesso per individuare operatori eventualmente interessati. Tali elementi, si è visto, costituiscono precondizioni necessarie affinché l'Autorità prenda anche solo in considerazione il fatto che ci si trovi realmente in situazioni eccezionali tali da non consentire un efficace e utile ricorso al mercato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

Altri profili molto importanti che si sono parimenti messi in evidenza, a monte rispetto a quelli appena citati, sono inoltre quelli poc'anzi richiamati riguardanti il rispetto dei requisiti comunitari di legittimità degli affidamenti *in house*, in particolare quelli della prevalenza dell'attività nei confronti dell'ente pubblico affidante e del controllo analogo. Le amministrazioni che intendano procedere alla richiesta di un parere dovrebbero quindi con-

trollare preliminarmente di “essere a posto” almeno con questi elementi, perché l'Autorità si è espressa in termini molto netti a tali riguardi e soprattutto conservando coerenza nel giudizio di fattispecie aventi caratteristiche analoghe.

Rileva inoltre ancora sottolineare come, a tutt'oggi, il parere dell'AGCM risulti preventivo ma non vincolante rispetto alle decisioni dell'ente locale, elemento questo che a nostro avviso rappresenta un'incongruenza legislativa di non facile spiegazione ma con una conseguenza certa: il minor ricorso alla giurisdizione amministrativa. Si potrebbe argomentare che esso risponde ad una volontà di salvaguardia rispetto ai principi di autonomia locale e decentramento, ma è stato da più parti richiamato come è il principio di tutela della concorrenza a motivare l'intera disciplina, ed esso rientra tra quelli di piena legislazione statale a norma del novellato art. 117 della Costituzione. Parimenti, questo elemento sembra ricondursi ad un generale trend di ridotta effettività delle prerogative affidate alle Autorità indipendenti nel nostro Paese.

Nuovi scenari sono inoltre adesso prospettati dal Regolamento attuativo del D.L.135 di cui si è accennato, che limita l'espressione del parere da parte dell'Autorità sulla base di una determinazione assoluta monetaria che (oltre a richiedere revisioni in linea con l'inflazione) sembra stridere con l'interpretazione derivante dall'opinione comunitaria e dalla giurisprudenza sia europea che nazionale.

PARERI AGCM ART. 23 bis D.L. 112/08 (convertito in L. 133/08)
Criteria di classificazione adottati nello studio

- Riferimento: ASxxx
- Invio (gg/mm/aa)
- Numero bollettino (nn/aaaa)

- Nome del Comune/Ente Locale richiedente il parere: es. Comune di Roma

- Classificazione del Comune/Ente Locale richiedente il parere in base al numero di abitanti:
 - A- piccolo (meno di 5.000 abitanti)
 - B- medio piccolo (5.000/15.000 abitanti)
 - C- medio grande (15.000/50.000 abitanti)
 - D- grande (più di 50.000 abitanti)

- Area geografica di appartenenza del Comune/Ente Locale richiedente il parere:
 - A- Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria)
 - B- Nord-Est (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia)
 - C- Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
 - D- Sud (Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria)
 - E- Isole (Sicilia, Sardegna)

- Natura del servizio oggetto della richiesta:
 - A- igiene urbana e attività complementari
 - B- servizio idrico integrato
 - C- illuminazione pubblica
 - D- farmacie comunali
 - E- servizi funebri e cimiteriali
 - F- parcheggi a pagamento
 - G- servizi di *car sharing*
 - H- asili nido
 - I- trasporto scolastico
 - J- attività di accertamento e riscossione dei tributi locali
 - K- richiesta riguardante una pluralità di servizi
 - L- trasporto pubblico locale
 - (...)
 - Y- altri servizi rientranti nella categoria dei SPL a rilevanza economica ai sensi dell'art. 23 bis
 - Z- altri servizi non rientranti nella categoria dei SPL a ril.ec. ai sensi del 23 bis

- Requisiti a livello formale (natura del servizio ecc.) sono rispettati ?
 - A- **SI**
 - NO**, perché:
 - B1- servizio oggetto della richiesta non rientra nella categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art. 23 bis
 - B2- procedura di affidamento conclusa in un momento antecedente all'entrata in vigore del DL112/2008
 - B3- ipotesi di rinnovo di affidamenti in corso non rientra tra quelle rispetto alle quali l'art. 23 bis (c. 4) prevede il rilascio del parere
 - B4- esclusa possibilità di procedere ad affidamenti *in house* per una pluralità di servizi pubblici (a meno che non sia dimostrato che tale scelta risulti economicamente vantaggiosa_cfr. comma 6 art. 23 bis_)

- Requisiti a livello societario sono rispettati (configurabilità dell'*in house* ecc.) ?
 - A- **SI**
 - NO**, perché:
 - B1- soggetto beneficiario dell'affidamento è una società a capitale misto pubblico privato (no ambito di applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 23 bis)
 - B2- soggetto beneficiario dell'affidamento non svolge la prevalenza della propria attività nei confronti dell'Ente pubblico affidante (evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'*in house*)
 - B3- società già affidataria mediante procedure non ad evidenza (cfr. comma 9 art. 23 bis)
 - B4- soggetto beneficiario dell'affidamento non rispetta i requisiti necessari affinché si configuri la fattispecie del "controllo analogo"

- Parere vero e proprio (condizioni di mercato, ecc.):
 - A1- favorevole, servizio non in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato
 - A2- in prima istanza favorevole, ma si richiedono elementi/documentazioni ulteriori

 - B1- contrario, non sussistenza elementi di "peculiarità" come giustificazione del ricorso all'affidamento *in house* (mancata consultazione del mercato)
 - B2- contrario, non si tratta di mera proroga temporalmente limitata del servizio originariamente in essere + società miste non solo gara per la scelta del socio privato dovrebbe essere espletata, ma anche procedura ad evidenza per l'affidamento
 - B3- contrario, combinato disposto dei commi 9 e 10 non appare consentire la possibilità di rinnovare gli affidamenti diretti attualmente in essere


Rif. nro	Invio	Bollettino	Ente	Dimensione	Area	Natura	1.Reg. Formali	2.Reg. Società	Peculiarità
AS727	18/06/10	27/2010	COMUNE DI ARDESIO (BG)	A	A	A	A	B2	B1
AS726	19/05/10	27/2010	COMUNE DI BREMBILLA (BG)	A	A	A	A	B2	
AS701	18/05/10	23/2010	COMUNE DI VIGONZA (PD)	C	B	L	A	B4	B1
AS711	11/05/10	25/2010	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FO)	A	B	C	A	A	A1
AS710	06/05/10	25/2010	COMUNE DI ARIZZANO (VB)	A	A	Z	B1		
AS700	21/04/10	23/2010	COMUNE DI PORTO TORRES (SS)	C	E	Z	B1		
AS725	14/04/10	27/2010	COMUNE DI MORNAGO (VA)	A	A	Y	A	A	A1
AS693	31/03/10	20/2010	COMUNE DI CAVARZERE (VE)	C	B	Z	B1		
AS692	31/03/10	20/2010	PROVINCIA DI MILANO	D	A	Z	B1		
AS706	26/03/10	25/2010	COMUNE DI TREVIGLIO (BG)	C	A	A	B3	B3	
AS681	11/03/10	15/2010	COMUNE DI NOLA (NA)	C	D	F	A	A	B1
AS678	11/03/10	15/2010	COMUNE DI ROTA GRECA (CS)	A	D	A	A	B2,B4	
AS684	19/02/10	18/2010	COMUNE DI ANGRI (SA)	C	D	A	A	A	B1
AS709	08/02/10	25/2010	COMUNE DI MOLINARA (BN)	A	D	Z	B1		
AS677	08/02/10	15/2010	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)	B	A	Y	A	A	B1
AS669	03/02/10	08/2010	COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO (VA)	A	A	Y	A	A	A1
AS697	20/01/10	21/2010	COMUNE DI AMEGLIA (SP)	A	A	Y	A	B2	B1
AS668	19/01/10	07/2010	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	D	B	Y	A	A	B1
AS708	13/01/10	25/2010	UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO	C	E	A	A	A	B1
AS667	13/01/10	06/2010	COMUNE DI CODIGORO (FE)	B	B	E	A	B4	B1
AS729	04/01/10	27/2010	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA)	D	D	Z	B1		
AS728	04/01/10	27/2010	COMUNITA MONTANA DELLA VALCUVIA	n.d.	A	A	A	B2	
AS707	04/01/10	25/2010	COMUNE DI AGROPOLI (SA)	C	D	J	B1		
AS705	04/01/10	23/2010	COMUNE DI TERGU (SS)	A	E	A	A	B1	
AS704	04/01/10	23/2010	COMUNE DI CESA (CE)	B	D	B	A	B3	B1
AS666	04/01/10	06/2010	COMUNE DI RO (FE)	A	B	E	A	A	B1
AS663	22/12/09	05/2010	COMUNE DI SARULE (NU)	A	E	Y	A	B2	
AS663	22/12/09	05/2010	COMUNE DI SARULE (NU)	A	E	Z	B1		
AS656	22/12/09	02/2010	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SV)	B	A	Y	A	A	A1
AS655	22/12/09	02/2010	COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT)	C	C	K	B1		
AS664	21/12/09	05/2010	COMUNE DI PORTO TORRES (SS)	C	E	Y	A	A	A1
AS657	21/12/09	02/2010	COMUNE DI PALMI (RC)	C	D	K	B4	B2	
AS653	07/12/09	01/2010	COMUNE DI BOSCOREALE (NA)	C	D	A	A	B2	
AS648	02/12/09	51/2009	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	B	B	E	A	B2	
AS651	24/11/09	51/2009	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	B	A	Z	B1		
AS652	19/11/09	52/2009	COMUNE DI NOVARA	D	A	Y	A	B2	B1
AS646	17/11/09	49/2009	COMUNE DI AMALFI (SA)	B	C	Y	A	A	A1
AS645	17/11/09	48/2009	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)	B	A	I	A	B2	
AS642	02/11/09	46/2009	COMUNE DI VALMONTONE (RM)	B	C	F	A	B2	
AS640	27/10/09	45/2009	COMUNE DI PESCARA	D	D	I	A	B2	
AS638	29/09/09	43/2009	COMUNE DI MONTECICCARDO (PU)	A	C	E	A	A	A1
AS630	29/09/09	42/2009	COMUNE DI COGNE (AO)	A	A	A	A	A	A1
AS629	29/09/09	42/2009	COMUNE DI CAMPILGIA DEI BERICI (VI)	A	B	A	A	B2	
AS628	25/09/09	42/2009	COMUNE DI MASSA (MS)	D	C	J	B1		
AS639	22/09/09	43/2009	COMUNE DI POZZO D'ADDA (MI)	A	A	Y	A	B2	B1
AS626	17/09/09	41/2009	COMUNE DI FUCECCHIO (FI)	C	C	D	A	A	B1
AS621	17/09/09	40/2009	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM)	C	C	I	A	A	A1
AS703	11/09/09	23/2009	COMUNE DI GALLARATE (MI)	C	A	Z	B1		
AS644	11/09/09	47/2009	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM)	C	C	Y	A	A	A1
AS627	11/09/09	41/2009	COMUNE DI CANALE MONTERANO (RM)	A	C	A	A	B2	B1
AS620	11/09/09	40/2009	COMUNE DI MONTECOMPATRI (RM)	B	C	A	A	B2	B1
AS618	08/09/09	39/2009	COMUNE DI FOGGIA	D	D	F	A	A	B1
AS611	11/08/09	36/2009	COMUNE DI LECCE	D	D	H	A	A	B1
AS601	11/08/09	35/2009	COMUNE DI MONTICHIARI (BS)	C	A	A	A	B2,B3	B1
AS596	11/08/09	35/2009	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (MI)	B	A	J	B1		
AS612	10/08/09	36/2009	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	D	D	A	A	B1	
AS597	10/08/09	35/2009	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM)	C	C	Z	B1		
AS603	07/08/09	36/2009	COMUNE DI ROMA	D	C	G	A	A	B1
AS594	28/07/09	34/2009	COMUNE DI CALCIO (BG)	A	A	A	A	B2,B3	B1
AS567	23/07/09	32/2009	COMUNE DI CAMPILGIA MARITTIMA (LI)	B	C	Z	B1		
AS563	17/07/09	31/2009	COMUNE DI SAN DONA DI PIAVE (VE)	C	B	D	A	A	B1
AS564	14/07/09	31/2009	COMUNE DI ARCONATE (MI)	B	A	A	A	B2	B1
AS582	14/07/09	34/2009	COMUNE DI MIGLIANICO (CH)	A	D	Z	B1		
AS581	14/07/09	34/2009	COMUNE DI BERNAREGGIO (MI)	B	A	J	B1		
AS599	07/07/09	35/2009	COMUNE DI PRESEZZO (BG)	A	A	A	A	B2,B3	B1
AS562	07/07/09	30/2009	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG)	B	A	A	A	B2,B3	B1
AS561	07/07/09	30/2009	COMUNE DI BREMBATE (BG)	B	A	A	A	B2,B3	B1
AS580	02/07/09	34/2009	COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV)	C	B	J	B1		
AS579	02/07/09	34/2009	COMUNE DI CAPACCIO (SA)	C	D	Z	B1		
AS556	30/06/09	26/2009	COMUNE DI MOLINARA (BN)	A	D	I	A	A	A1
AS610	24/06/09	36/2009	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)	B	A	Y	A	B2	
AS573	24/06/09	33/2009	VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	B	A	A	A	B2	
AS560	24/06/09	30/2009	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO)	B	B	K	B4	B3	

Rif. nto	Invio	Bollettino	Ente	Dimensione	Area	Natura	1.Req. Formali	2.Req. Società	Peculiarità
AS617	02/04/09	39/2009	COMUNE DI ROMA	D	C	Z	B1		
AS525	02/04/09	18/2009	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO)	B	B	E	A	A	B1
AS702	02/04/09	23/2010	COMUNE DI ROMA	D	C	Z	B1		
AS520	30/03/09	16/2009	COMUNE DI VIGNOLA (MO)	C	B	D	A	A	B1
AS520	30/03/09	16/2009	COMUNE DI VIGNOLA (MO)	C	B	Z	B1		
AS524	27/03/09	18/2009	COMUNE DI REINO (BN)	A	D	K	B4		
AS590	27/03/09	34/2009	COMUNE DI LUZZI (CS)	B	D	Z	B1		
AS572	27/03/09	33/2009	COMUNE DI VITERBO	D	C	Y,Z	B2		
AS571	27/03/09	33/2009	COMUNE DI MARCON (VE)	B	B	Z	B1		
AS542	19/03/09	23/2009	COMUNE DI BRESCANONE (BZ)	C	B	K	B4		
AS518	19/03/09	15/2009	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	D	B	L	A	A	B1
AS608	19/03/09	36/2009	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)	B	C	Z	B1		
AS589	12/03/09	34/2009	COMUNE DI PESCARA	D	D	Z	B1		
AS521	10/03/09	17/2009	COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)	B	B	Y	A	A	B1
AS515	09/03/09	13/2009	COMUNE DI MONTELABBATE (PU)	B	C	E	A	B4	B1
AS514	03/03/09	13/2009	COMUNE DI MACERATA	C	C	E	B3		B3
AS598	03/03/09	35/2009	COMUNE DI PORTO TORRES (SS)	C	E	Z	B1		
AS588	03/03/09	34/2009	COMUNE DI L'AQUILA	D	D	Z	B1		
AS587	03/03/09	34/2009	COMUNE DI ALGHERO (SS)	C	E	Z	B1		
AS584	27/02/09	34/2009	COMUNE DI NAPOLI	D	D	Z	B1		
AS607	19/02/09	36/2009	COMUNE DI MONTE URANO (FM)	B	C	E	A	A	A1
AS606	19/02/09	36/2009	COMUNE DI SANT'URBANO (PD)	A	B	J	B1		B1
AS605	18/02/09	36/2009	COMUNE DI BICCARI (FG)	A	D	Z	B1		
AS586	18/02/09	34/2009	COMUNE DI SUSEGANA (TV)	B	B	Z	B1		
AS583	18/02/09	34/2009	COMUNE DI VERNIO (PO)	B	C	Z	B1		
AS504	13/02/09	09/2009	COMUNE DI ZOLA PEDROSA (BO)	C	B	E	A	A	B1
AS568	12/02/09	32/2009	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (BG)	B	A	K	B4		
AS604	05/01/09	36/2009	COMUNE DI CARSOLI (AQ)	B	D	A	A	A	A2
AS488	25/11/08	44/2008	COMUNE DI BORGO A MOZZANO (LU)	B	C	J	B1		

Paolo Leon
Presidente

Claudio Santini
Vice Presidente

Sergio Migliorini
Consigliere

 Via Cola di Rienzo 217 • 00192 Roma
Telefono 06.367071 Fax 06.36707212
www.agenzia.roma.it

*L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
del Comune di Roma è stata istituita dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002,
successivamente modificata e integrata
con Deliberazione n.212 del 22 ottobre 2007*

Agenzia